Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1973

relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi, effettuata in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito

(73/83/CEE)

(GU L 106 del 20.4.1973, pag. 9)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 74/350/CEE del Consiglio del 27 giugno 1974	L 191	27	15.7.1974

▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1973

relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi, effettuata in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito

(73/83/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva del 6 dicembre 1972 ([2]), in particolare l'articolo 16, paragrafi 1, lettera a) e 3,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva del 6 dicembre 1972 ([4]), in particolare l'articolo 16, paragrafi 1, lettera a), e 3,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966. relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ([5]), modificata da ultimo dalla direttiva del 6 dicembre 1972 ([6]), in particolare l'articolo 16, paragrafi 1, lettera a) e 3,

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ([7]), modificata da ultimo dalla direttiva del 6 dicembre 1972 ([8]) in particolare l'articolo 15, paragrafi 1, lettera a), e 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito esistono norme concernenti i controlli delle sementi; che tali norme prevedono un'ispezione ufficiale in campo da effettuare nel corso della produzione delle sementi;

considerando che tali norme e la loro applicazione sono state esaminate e che questo esame ha permesso di constatare che le ispezioni in campo previste rispondono ai requisiti prescritti nell'allegato I delle direttive summenzionate;

considerando che la presente decisione è volta a modificare per detti Stati membri la prima decisione del Consiglio del 20 luglio 1972, relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi effettuata nei paesi terzi ([9]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si constata che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi della categoria «sementi certificate» effettuate in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito dai servizi indicati nell'allegato e per le specie ivi elencate rispondono ai requisiti prescritti nell'allegato I delle direttive del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere e delle sementi di cereali, e della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle

([1]) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
([2]) GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22.
([3]) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
([4]) GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22.
([5]) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
([6]) GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22.
([7]) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
([8]) GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22.
([9]) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 22.

▼B

sementi di piante oleaginose e da fibra, purché siano osservate le condizioni particolari previste in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1º gennaio 1973 fino alla data in cui gli Stati membri di cui all'articolo 1 debbono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle direttive di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Sono soppresse le indicazioni concernenti gli Stati membri di cui all'articolo 1 e contenute ai punti 1, 3 e 19 dell'allegato alla prima decisione del Consiglio del 20 luglio 1972, relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi effettuata nei paesi terzi; tale soppressione ha effetto a decorrere dal 1º gennaio 1973.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

N. progressivo	Paese	Servizio	Specie	Condizioni particolari
1	2	3	4	5
1	Danimarca	Landbrugsministeriets certifikatudvalg for korn og frø	— Barbabietole	1, 3, 5, 6
			— Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale	1, 3, 4, 5
			— Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero	►**M1** 1 ◄, 3, 4, 5
			— Cereali, eccetto la scagliola, il granturco e il riso	1, 3, 4, 5
			— Piante oleaginose e da fibra (ravizzone, colza, senapi)	►**M1** 1 ◄, 3, 4, 5
2	Irlanda	Department of Agriculture and Fisheries	— Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale	1, 3, 4, 5
			— Cereali, eccetto la scagliola, il granturco e il riso	1, 3, 4, 5
3	Regno Unito	National Institute of Agricultural Botany, Cambridge	— Barbabietole	1, 3, 5, 6
			— Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero	►**M1** 1 ◄, 3, 4, 5
			— Piante oleaginose e da fibra (ravizzone, colza, senapi)	►**M1** 1 ◄, 3, 4, 5
		— National Institute of Agricultural Botany, Cambridge — Department of Agriculture for Scotland — Ministry of Agriculture for Northern Ireland	— Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale	1, 3, 4, 5
			— Cereali, eccetto la scagliola, il granturco e il riso	1, 3, 4, 5

▼B

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per l'applicazione del sistema dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale.

2. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per il controllo varietale delle sementi.

3. L'ispezione in campo è effettuata da autorità statali o, sotto la responsabilità di queste autorità, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché dette persone non traggano un profitto particolare dal risultato di questa ispezione.

4. Le sementi raccolte devono essere contenute in un imballaggio ufficialmente chiuso e munito di un'etichetta ufficiale sulla quale devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

   a) servizio repsonsabile e paese,

   b) specie,

   c) varietà,

   d) numero di riferimento delle sementi di base e denominazione dello Stato membro che ha effettuato la certificazione di tali sementi,

   e) numero di riferimento della partita,

   f) peso netto o lordo dichiarato,

   g) «sementi non certificate».

   Tutte le indicazioni sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

5. Un attestato ufficiale deve recare le seguenti indicazioni:

   — superficie coltivata,

   — quantità delle sementi raccolte,

   — la conferma che le colture dalle quali le sementi provengono hanno subito con esito positivo un'ispezione ufficiale in campo.

6. Le sementi raccolte devono essere contenute in un imballaggio ufficialmente chiuso e munito dell'etichetta speciale OCSE per le sementi che non sono ancora certificate definitivamente; questa etichetta reca le seguenti indicazioni supplementari:

   — numero di riferimento delle sementi di base,

   — denominazione dello Stato membro che ha effettuato la certificazione delle sementi di base.